

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 11.5.06 avanti al Giudice dr. ORLANDINI

nella causa civile promossa con citazione / ricorso in data \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ cron. Uff. Giud. di \_\_\_\_\_ ad istanza di

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 3

col Proc. Dom. in Brescia Avv. A. Riva

per delega a margine / ~~in calce~~ citazione / ricorso

contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] spa

Oggetto: Ricorso ex art. 13 ex d.lg. 5/03

Oggi 11 maggio 2006 sono presenti l'avv. [REDACTED] e

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], che si lamenta che il [REDACTED] ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta, fatta eccezione per il cartotto di negoziazione del deposito titoli n. 367212 aperto in data 04/07/1991, in quanto non è stato rinvenuto nell'archivio della Banca; l'avv. [REDACTED] insiste nella richiesta di consegna del predetto documento, facendo altresì presente che l'ulteriore

R.G. N. 3655/06

R.SEZ. \_\_\_\_\_

Cron. \_\_\_\_\_

documentazione già consegnata, è stata recapitata  
suscettivamente al deposito del ricorso e chiede  
pertanto la liquidazione delle spese, secondo  
quanto il Tribunale ritiene esatto liquidare:  
l'av. [REDACTED] in proposito osserva che la  
consegna della documentazione è stata effet-  
tuata dalla Banca senza richiedere ai  
ricorrenti la corresponsione delle relative  
spese di produzione; **IL CASO.it**

il G.T.

ritenuto che la domanda pare fondata, essendo  
onere della banca conservare la documentazione  
richiesta a pena di nullità ai fini della prova  
dei contratti per cui è causa;

ritenuto che l'istituto convenuto è comunque  
soccumbente, non solo [in] quanto alla copia del  
contratto non consegnato, ma anche con riguardo  
al ritardo con il quale è stata consegnata l'altra  
documentazione, in data successiva al deposito  
del ricorso;

P.Q.M.

atto l'art. 19 d. lgs. n° 5/2003, condanna il  
[REDACTED] a consegnare  
ai ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED].  
Copia del contratto di negoziazione sotto revisione

collocamento e recolta di ordini collegato al-  
dossier n° 3672/13, dichiara cessate le molestie  
del contenzioso quanto alle altre domande,  
e condanna la Banca convenuta a pagare  
a titolo di rifusione delle spese la somma  
di euro 840,00, di cui euro 340,00 per spese  
€100,00 per diritti ed € 400,00 per onorari.

IL CASO.it

LCS

IL G.I.

